

**DELIBERAZIONE 11 OTTOBRE 2012  
413/2012/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVO PECUNIARIE PER MANCATO  
CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2008 E  
PER MANCATA COMPENSAZIONE DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA  
ANNO 2008**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 11 ottobre 2012

**VISTI**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 219/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 219/04);

- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 98/06);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, EEN 1/08 come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione EEN 8/08 (di seguito: deliberazione EEN 1/08);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, EEN 24/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2010, VIS 7/10 (di seguito: deliberazione VIS 7/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, VIS 84/10 (di seguito: deliberazione VIS 84/10).

## **FATTO**

1. L'articolo 3, comma 2, della deliberazione dell’Autorità EEN 1/08 ha fissato gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2008, fra cui AMGAS S.p.A. di Foggia (di seguito: AMGAS S.p.A. o società). In particolare l’obiettivo a carico della società per l’anno 2008 era di 1.749 tonnellate equivalenti di petrolio corrispondenti ad altrettanti titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE o certificati bianchi).
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico. Le modalità di trasmissione sono disciplinate dall’articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06.
3. L’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che “(...) qualora in ciascuno degli anni d’obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d’obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell’anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell’obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l’obbligo di compensazione della quota residua entro l’anno successivo”.

### *Mancato conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2008 (procedimento avviato con deliberazione VIS 7/10)*

4. AMGAS S.p.A., con lettera 6 luglio 2009 (prot. Autorità n. 38224) – in risposta al sollecito degli uffici dell’Autorità 24 giugno 2009 (prot. Autorità n. 36005) - ha consegnato titoli di efficienza energetica pari a zero con riferimento all’anno d’obbligo 2008, a fronte di un obiettivo pari a 1.749 TEE, che era stato assegnato alla società con deliberazione EEN 1/08.

5. Con deliberazione EEN 24/09, l'Autorità ha, pertanto, verificato la totale inadempienza di AMGAS S.p.A. all'obbligo di conseguire l'obiettivo specifico di risparmio di energia primaria relativo all'anno 2008.
6. Con deliberazione VIS 7/10, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti di AMGAS S.p.A. un procedimento per accertare la violazione della deliberazione EEN 1/08, come successivamente modificata ed integrata, ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
7. Con nota 15 marzo 2010 (prot. Autorità n. 11177) la società ha presentato richiesta di audizione.
8. Con nota 8 luglio 2010 (prot. Autorità n. 25072), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a AMGAS S.p.A.
9. In data 28 luglio 2010 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità.
10. Con nota 3 agosto 2010 (prot. Autorità n. 27718) la società ha trasmesso 750 TEE.
11. Con nota 10 agosto 2010 (prot. Autorità n. 28513) la società ha presentato una memoria difensiva.
12. Con nota del 3 novembre 2010 (prot. Autorità n. 36335) AMGAS S.p.A. ha trasmesso 999 TEE.

*Mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2008 (procedimento avviato con deliberazione VIS 84/10)*

13. AMGAS S.p.A., dopo essere risultata, alla data del 31 maggio 2009, totalmente inadempiente al proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2008 (pari a 1.749 TEE), non ha trasmesso all'Autorità, entro il termine successivo del 31 maggio 2010, alcun titolo di efficienza energetica, ai fini della compensazione di tale inadempienza.
14. Con deliberazione VIS 84/10, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti di AMGAS S.p.A. un procedimento per accertare la violazione dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08 nonché dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
15. Con nota 3 agosto 2010 (prot. Autorità n. 27718) la società ha trasmesso 750 TEE.
16. Con nota del 29 settembre 2010 (prot. Autorità 32483), la società ha, fra l'altro, chiesto di essere sentita in audizione dal responsabile del procedimento.
17. Con nota del 3 novembre 2010 (prot. Autorità 36335), AMGAS S.p.A. ha trasmesso 999 titoli di efficienza energetica a compensazione della quota dell'obiettivo per l'anno 2008 e richiamato quanto esposto nell'audizione finale innanzi all'Autorità del 28 luglio 2010 e nella nota del 10 agosto 2010 (prot. Autorità 28513), relative al procedimento avviato con la deliberazione VIS 7/10. Infine, nella medesima nota, ha comunicato di rinunciare alla richiesta di audizione.

18. Con nota del 12 novembre 2010 (prot. Autorità 37520), il responsabile del procedimento ha comunicato a AMGAS S.p.A. le risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01.
19. Con nota 14 giugno 2012 (prot. Autorità 17949), la società ha depositato un'ulteriore memoria difensiva.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

20. L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevedono che l'Autorità verifichi il conseguimento degli obblighi di risparmio energetico da parte delle imprese di distribuzione, applicando, in caso di inottemperanza, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.
21. Atteso che i suddetti procedimenti, avviati con deliberazioni VIS 7/10 e VIS 84/10, si svolgono nei confronti del medesimo esercente e hanno oggetti collegati, riguardando violazioni in materia di titoli di efficienza energetica, è opportuna la loro riunione.
22. Nelle note 10 agosto 2010 e 3 novembre 2010, la società ha riconosciuto di non aver conseguito l'obiettivo di risparmio di energia primaria relativo all'anno 2008 e di non aver tempestivamente adempiuto l'obbligo di compensazione dell'obiettivo medesimo, adducendo tuttavia la difficile situazione finanziaria "quale causa di forza maggiore, ovvero esimente, o infine, quanto meno, [...] circostanza attenuante".
23. In particolare, secondo la società, l'inadempimento è stato originato dalla crisi di liquidità che accompagnerebbe AMGAS S.p.A. dal 2004, crisi generata dal mancato pagamento di servizi e forniture di gas da parte dell'unico socio, il Comune di Foggia.
24. Successivamente, il Comune avrebbe provveduto al pagamento di parte del debito consentendo alla società l'acquisto inizialmente di 750 TEE e quindi dei rimanenti 999.
25. AMGAS S.p.A. aggiunge di non avere conseguito alcun indebito vantaggio dal mancato esborso di quanto sarebbe stato necessario per raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico relativo all'anno 2008 e di aver cooperato all'attività istruttoria dell'Autorità.
26. A fronte della pacifica ammissione della commissione del fatto illecito, la valutazione deve focalizzarsi sull'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità. In proposito l'art. 4, della legge 689/81, prevede che non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
27. La difficile situazione finanziaria, addotta dalla società, non è riconducibile a nessuna delle cause di esclusione della colpevolezza dell'esercente, tale da escluderne la responsabilità.
28. Le difficoltà di ordine finanziario incontrate dalla società non costituiscono circostanze tali da rendere inesigibile il corretto adempimento dell'obbligo. In

particolare, il mancato pagamento di una fornitura e le eventuali difficoltà finanziarie rientrano in un ordinario rischio d'impresa e non possono in alcun modo qualificarsi come cause di esonero della responsabilità.

29. La circostanza che il pagamento del debito da parte del Comune abbia posto fine a questa difficoltà conferma la temporaneità della situazione di disagio finanziario, emendabile con gli ordinari strumenti del credito.
30. L'asserita assenza di indebiti vantaggi per la società, non fa venir meno la violazione, trattandosi di illecito di condotta, ma semmai incide sulla sua gravità e sarà quindi presa in considerazione in sede di quantificazione della sanzione.
31. AMAGAS S.p.A. ha, pertanto, violato:
  - l'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08 non avendo conseguito, entro il 31 maggio 2009, almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2008;
  - l'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 1/08 nonché l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 non avendo adempiuto, entro il 31 maggio 2010, all'obbligo di compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primario per l'anno d'obbligo 2008.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI**

32. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a. gravità della violazione;
  - b. opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c. personalità dell'agente;
  - d. condizioni economiche dell'agente.

#### **Mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2008**

33. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di AMGAS S.p.A. non ha rispettato norme finalizzate, direttamente o indirettamente, al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. Si dà atto che la società non ha tratto indebiti vantaggi dal mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno 2008, anche in considerazione del fatto che, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione 219/04, non ha ricevuto alcun contributo tariffario per la quota di obiettivo non conseguita.
34. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va rilevato che la trasmissione dei titoli, avvenuta ben oltre il termine per adempiere all'obiettivo di risparmio energetico relativo all'anno 2008, è irrilevante ai fini del presente procedimento. Ma ciò non esclude che, nel rispetto della normativa e della regolazione di riferimento, questi titoli possano essere utilizzati dalla società per il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico relativo ad anni d'obbligo successivi, come chiarito dagli uffici dell'Autorità, da ultimo, con nota 23 agosto 2012 (prot. 25684).

35. Per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di precedenti violazioni.
36. In merito alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 dalla società nello svolgimento dell'attività di distribuzione è pari a euro 6.878.760.
37. La violazione dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08, con riferimento al mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2008 comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 14.067,00.

Mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2008

38. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di AMGAS S.p.A. non ha rispettato norme finalizzate, direttamente o indirettamente, al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. La violazione risulta ulteriormente aggravata dal venir meno dell'obbligo di raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico a partire dal secondo anno successivo a quello dell'obbligo stesso.
39. Si dà atto che la società non ha tratto indebiti vantaggi dal mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno 2008.
40. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione si rinvia al punto 34.
41. Per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di precedenti violazioni ed ha cooperato efficacemente all'attività istruttoria ammettendo la violazione contestata.
42. In merito alle condizioni economiche dell'agente, si rinvia al paragrafo 36.
43. La violazione dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 1/08 nonché l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento alla mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2008 comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 34.844,00.

**DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di AMGAS S.p.A., nei termini descritti in motivazione:
  - dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2009, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2008;
  - dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 1/08 nonché dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2010, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2008;
2. di irrogare nei confronti di AMGAS S.p.A. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 48.911,00 (quarantottomilanovecentoundici) di cui:

- euro 14.067,00 per la violazione dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2009, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2008;
  - euro 34.844,00 per la violazione dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 1/08 nonché dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2010, dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2008;
3. di ordinare a AMGAS S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  4. di prevedere che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, debbano essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
  5. di ordinare a AMGAS S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a AMGAS S.p.A., Viale Manfredi, 71100 Foggia, di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise 2, 00187 Roma, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, al Gestore del mercato elettrico, largo Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma e alla Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*